



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - AMBIENTE, SERVIZI DI IGIENE URBANA E
DISCIPLINA DELLA VIABILITA', MANUTENZIONI
PATRIMONIO. VERDE E AUTOPARCO.
SERVIZI DI IGIENE URBANA**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 4 DEL 01/07/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LODI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI SENSI DELL' ART. 191 DEL D.LGS 152/2006 PER UN PERIODO DI 6 MESI.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 26/1999 e n. 87/2001 con le quali è stato approvato il contratto di servizio con Astem S.p.a (sottoscritto da ultimo in data 28/05/2001) ai fini della regolamentazione dei rapporti e reciproche obbligazioni fra Comune e Società in ordine all'espletamento e gestione di servizi fra i quali il servizio di igiene urbana;

Preso atto che Astem S.p.a. ha costituito una Società di Gestione denominata Astem Gestioni S.r.l. alla quale ha conferito anche il ramo d'azienda igiene ambientale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/7/2006 che prende atto di quanto precede nonché del subentro di Astem Gestioni S.r.l. nella titolarità del suddetto servizio di cui al contratto sottoscritto in data 28/4/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che in data 16/6/2015 con atto n. 14414 di rep. n. 6407 di raccolta, Astem Gestioni S.r.l. è stata totalmente scissa – con decorrenza 1/7/2015 – a favore di due società già esistenti, A.E.M. Gestioni S.r.l. e Linea Gestioni S.r.l., assegnando a quest'ultima il servizio di igiene urbana;

Preso atto altresì che:

- Linea Gestioni S.r.l è stata acquisita integralmente da L.G.H. S.p.a con atto rep.70562 del 25/09/2008, società che, sin dal mese di novembre 2013 è società a partecipazione pubblica che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- Nell'agosto del 2016 A2A S.p.a., Società quotata nei mercati regolamentati, ha acquisito il controllo di LGH S.p.a che, a sua volta, controlla in via totalitaria Linea Gestioni S.r.l.;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.41/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA AI FINI DELL'APPLICAZIONE TARI - ANNO 2022-23-24-25";
- la determinazione del Comune di Lodi n. 142/2024 ad oggetto "PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE LINEA GESTIONI SRL IN APRICA SPA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRIMO SEMESTRE 2024 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI REVISIONE BIENNALE 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EX DELIBERAZIONE DI A.R.E.R.A. N. 389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023 E N. 1/DTAC/2023 DEL 06/11/2023";
- la determinazione del Comune di Lodi n. 528/2024 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI APRICA SPA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FINO AL 31/12/2024 AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE E DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33/2024.";
- la determinazione del Comune di Lodi n. 578/2024 ad oggetto "DETERMINAZIONE DI CESSAZIONE IPSO IURE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26/1999 E N. 87/2001".

Dato atto che è necessario assicurare in ogni caso la prosecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Lodi, alle medesime condizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024, per consentire l'espletamento da parte degli uffici comunali, della procedura per individuare il gestore del medesimo servizio ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023.

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*.

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 art. 1 secondo il quale *" Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e*

all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.

Considerato che il servizio di igiene urbana non può essere sospeso senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico – sanitaria.

Rilevato pertanto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico sanitaria ed ambientale, per cui si debba assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.

Visto l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani sino alla definizione degli A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) da parte delle Regioni, ad oggi non identificati da parte della Regione Lombardia.

Vista la L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

ORDINA

In via temporanea ed urgente, ad Aprica S.p.A., con sede in Via Lamarmora n. 230 Brescia (BS) C.F. 00802250175, nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene urbana in virtù del contratto siglato tra Comune di Lodi ed Astem S.p.A. in data 28/05/2001, ed alle medesime condizioni tecniche ed economiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.33/2024, per un periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza (o minor periodo, qualora le procedure di individuazione del soggetto e la conseguente stipula del contratto dovessero definirsi prima della predetta data), al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria.

DA' ATTO

Che, stante l'urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;

Che la presente ordinanza decadrà immediatamente alla data di inizio del servizio da parte dell'operatore economico che risulterà affidatario del suddetto servizio.

DEMANDA

Ai competenti uffici comunali la gestione amministrativa e finanziaria per rendere esecutiva la presente ordinanza;

Al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza ad Aprica S.p.A. con sede in Via Lamarmora n. 230 Brescia (BS) C.F. 00802250175;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

-  Alla Prefettura di Lodi
-  Alla Provincia di Lodi
-  Alla Regione Lombardia D.G. Ambiente
-  Al Ministero dell'Ambiente
-  Al Ministero della Salute

- Al Comando di Polizia Locale
- Al commissariato di Polizia di Stato

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lodi www.comune.lodi.it ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale